

**CONVENZIONE DI RICERCA PER LA COLLABORAZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
ECONOMICHE E SOCIALI E IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE
DELL'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE
PER LA REALIZZAZIONE DI UN'ATTIVITÀ DI RICERCA CONNESSA AL PROGETTO DENOMINATO
GFSABM – GLOBAL FINANCIAL STABILITY AGENT-BASED MODEL**

TRA

Il Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali dell'Università Politecnica delle Marche con sede Ancona, Piazzale R. Martelli 8, Cap. 60121, codice fiscale e partita iva 00382520427, rappresentata dalla Direttrice, pro-tempore, Prof.ssa Maria Cristina Recchioni, nata a Porto san Giorgio (AP) il 12/09/1964 autorizzato alla stipula del presente atto in forza di delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali n.00/2026 del xx/xx/2026 (d'ora innanzi denominato DISES)

E

Il Dipartimento di Scienze della Vita, dell'Università Politecnica delle Marche - rappresentato dalla Direttrice, pro-tempore, Prof.ssa Francesca Beolchini, nata a L'Aquila il 20/04/1971 domiciliata per la carica in Ancona, presso Via Brece Bianche snc, Cap. 60131, codice fiscale e partita iva n. 00382520427 autorizzata alla stipula del presente atto in forza di delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente n.00/2026 del xx/xx/2026 (d'ora innanzi detto DISVA)

PREMESSO CHE

- il Dipartimento DISVA intende sostenere attività di ricerca di interesse scientifico comune nell'ambito della modellistica agent-based, dei sistemi complessi e delle loro applicazioni economiche e territoriali;
- presso il Dipartimento DISES è in fase di sviluppo il progetto di ricerca denominato GFSABM – Global Financial Stability Agent-Based Model, inteso come piattaforma di modellazione, simulazione e analisi di sistemi economici complessi;
- il progetto GFSABM ha come obiettivo la applicazione di una piattaforma di modellistica agent-based, data-driven, con integrazione di basi dati eterogenee e sviluppo di moduli di simulazione per l'analisi di scenari economici complessi;
- le parti riconoscono il comune interesse scientifico e strategico dell'iniziativa, anche in relazione allo sviluppo di applicazioni interdisciplinari e alla partecipazione a bandi competitivi nazionali ed europei;
- presso il Dipartimento DISES è in fase di sviluppo il progetto di ricerca denominato GFSABM – Global Financial Stability Agent-Based Model;
- il progetto GFSABM ha come obiettivo la costruzione e l'estensione di un modello macro-finanziario basato su approccio agent-based, data-driven, con integrazione granulare di banche dati finanziarie e sviluppo di moduli di simulazione di scenari di instabilità finanziaria;
- le parti riconoscono il comune interesse scientifico e strategico dell'iniziativa, anche in funzione della predisposizione di future candidature a bandi competitivi nazionali ed europei e dell'attivazione di contratti di ricerca dedicati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premessa)

La narrativa in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

La presente convenzione ha per oggetto la collaborazione tra il DISES e il DISVA, finalizzata allo svolgimento di un'attività di ricerca scientifica connessa al progetto denominato GFSABM – Global Financial Stability Agent-Based Model.

Il progetto GFSABM ha come obiettivo la costruzione e l'estensione di un modello macro-finanziario basato su approccio agent-based, data-driven, con integrazione granulare di banche dati finanziarie e sviluppo di moduli di simulazione di scenari di instabilità finanziaria.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte le Parti opereranno in modo collaborativo allo scopo di:

1. Nello svolgimento delle attività sopra descritte le Parti opereranno in modo collaborativo allo scopo di:
2. Contribuire alla copertura dei costi per l'attivazione di un contratto di ricerca dedicato alle attività progettuali;
3. Sviluppare modelli agent-based e moduli di simulazione per l'analisi di sistemi economici complessi, anche mediante integrazione di basi dati eterogenee e sviluppo dei modelli tramite la piattaforma GFSABM.
4. Le attività potranno includere lo sviluppo di applicazioni della modellistica agent-based a contesti interdisciplinari, inclusi sistemi economico-ambientali e territoriali.

Art. 3

(Modalità di collaborazione)

Le parti individuano quale rispettivo referente tecnico-scientifico per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2 del presente Accordo:

- a) DISES – Dott. Michele Catalano;
- b) DISVA – Prof. Roberto Danovaro.

È facoltà di ciascuna parte di procedere alla sostituzione del proprio responsabile delle attività di collaborazione, dandone tempestiva comunicazione all'altra parte. Ogni variazione dovrà essere comunicata all'altra parte contraente, nel più breve tempo possibile, a mezzo PEC. È facoltà dei responsabili delle attività invitare a partecipare alle riunioni propri collaboratori e/o esperti, individuati in relazione all'argomento/studio da svolgere.

Al fine della programmazione e realizzazione delle attività collaborative previste dal Piano di cui all'art. 2, ciascuna Parte per quanto di competenza, si impegna a garantire quale proprio contributo, la disponibilità di conoscenze, dati e informazioni tecnico-scientifiche, sanitarie e socio-economiche di cui sono titolari per il trattamento.

Il piano delle specifiche attività collaborative sarà realizzato dai referenti tecnici di ciascuna delle parti entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto. Lo stesso piano potrà essere soggetto a modifiche e/o integrazioni in base alle necessità manifestate e condivise dalle parti nel corso della vigenza del presente Accordo.

Le attività di collaborazione previste dal progetto, si svolgono congiuntamente fra le parti o comunque attraverso frequenti momenti di condivisione delle elaborazioni effettuate.

Art. 4

(Condivisione dei dati)

La condivisione delle informazioni disponibili presso le parti, necessarie allo svolgimento delle attività descritte nell'art. 2 del presente accordo, dovrà essere realizzata nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza nonché delle prescrizioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Art.5

(Proprietà ed utilizzo dei risultati)

In via generale, le parti si impegnano a non diffondere ed utilizzare con modi e per fini diversi da quelli previsti dal presente accordo, i dati e le informazioni acquisite nel corso delle attività di cui al piano condiviso.

Le parti, inoltre, si impegnano a:

- concordare l'utilizzo dei dati, di cui all'accordo, per finalità diverse ma comunque riconducibili a tematiche di ricerca scientifica applicata, sviluppo di modelli di analisi e indicatori di supporto decisionale basati su parametri di efficienza, sostenibilità e impatto territoriale;
- concordare, sulla base di specifici approfondimenti, le modalità di diffusione di report;
- non cedere a terzi i dati, di cui al presente accordo, salvo concordata autorizzazione;
- conservare, con la massima cura e diligenza, i dati e le informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all'esecuzione del presente Accordo.

Gli obblighi di cui al presente articolo sopravvivranno alla cessazione del presente accordo per qualsiasi motivo e dovranno essere rispettati per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla sua cessazione.

Art. 6 (Invenzioni e brevetti)

I diritti patrimoniali derivanti da eventuali invenzioni realizzate nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione saranno disciplinati con appositi atti, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di brevetto.

Art. 7 (Sicurezza)

Le parti realizzano la collaborazione mettendo a disposizione le unità di personale che saranno chiamate a collaborare dai referenti, nonché alle proprie dotazioni strumentali. In ogni caso ognuna delle parti provvederà, in base alla legislazione vigente, alla formazione ed informazione delle unità di personale che frequenteranno le rispettive sedi sulle procedure interne e sugli eventuali rischi specifici, pur restando a carico degli enti di provenienza i rimanenti obblighi assicurativi, di tutela sanitaria e di sicurezza sui posti di lavoro.

Art. 8 (Protezione dei dati personali)

È fatto divieto espresso alle parti di utilizzare dati e informazioni acquisite in esecuzione della presente Convenzione per usi diversi da quelli previsti dal presente accordo, ovvero di cederle o consentirne la consultazione a terzi.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente di acconsentire che i dati personali, di cui sono titolari per il trattamento, forniti e raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati ai soli fini del presente accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o con ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata. Le parti dichiarano, infine, di essere informate di quanto previsto dalle disposizioni normative del D. Lgs., 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679.

Art. 9 (Durata)

La presente convenzione avrà durata a decorrere dalla data di sottoscrizione e sino al completamento delle attività previste e comunque non oltre il 31/03/2028. Eventuali proroghe dovranno essere concordate per iscritto tra le Parti.

È facoltà delle parti procedere in ogni tempo, di comune accordo, ad integrazioni e modifiche del presente accordo che dovessero risultare utili o necessarie alla prosecuzione delle attività di cui all'art. 2.

Art. 10 (Erogazione liberale finalizzata e modalità di corresponsione)

Il DISVA, al fine di sostenere le attività di ricerca e di supporto metodologico previste dalla presente convenzione, riconosce al DISES una erogazione liberale finalizzata pari ad **euro 1.500,00 (millecinquecento/00)**.

Il trasferimento sarà effettuato mediante giro fondi tra capitoli di bilancio dei due Dipartimenti secondo le procedure contabili dell'Ateneo attraverso il gestionale UGOV.

Art. 11
(Foro competente)

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti si impegnano ad esaminare e risolvere di volta in volta, in conformità alle norme vigenti in materia, le singole questioni che dovessero emergere per il miglior funzionamento del servizio di consulenza.

Si individua il Foro di Ancona quale autorità giudiziaria esclusivamente competente per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla interpretazione e/o alla esecuzione della presente convenzione.

Art. 12
(Modifiche al progetto)

Eventuali modifiche di natura sostanziale al progetto, che comunque non invalidino o compromettano quanto concordato dal presente accordo, dovranno essere preventivamente concordate per iscritto tra le Parti.

Art. 13
(Oneri di registrazione)

La presente Convenzione, sottoscritta tra il DISES ed il DISVA in modalità digitale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di bollo della presente convenzione sono interamente assolte dal DISVA.

Il presente atto è altresì soggetto ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 N. 642, all'imposta di bollo (€ 16 ogni 4 facciate) che è a carico dell'Università Politecnica delle Marche. L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale dall'Università Politecnica delle Marche come da autorizzazione n. 53209 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – DRE Marche.

Art. 14
(Norme finali)

Per tutto quanto non tassativamente determinato nella presente convenzione, le parti contraenti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ancona, data della firma digitale

Università Politecnica delle Marche
Dipartimento di Scienze Economiche e
Sociali
La Direttrice

Prof.ssa Maria Cristina Recchioni

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.

Università Politecnica delle Marche
Dipartimento di Scienze della Vita e
dell'Ambiente
La Direttrice

Prof.ssa Francesca Beolchini

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.